

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2162

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STANISCI, BATTAFARANO, FLAMMIA,
MURINEDDU, PASCARELLA, PIATTI, ROTONDO, TESSITORE,
VICINI, DI SIENA, GRUOSSO e GAGLIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

—————

Regolarizzazione contributiva nel settore agricolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende trovare una accettabile soluzione al problema dei contributi previdenziali pregressi nel settore agricolo che, per la sua rilevanza economica, rischia di compromettere, in molti casi, la stessa sopravvivenza delle imprese.

La maggior parte del credito contributivo ceduto dall'INPS alla società per la cartolarizzazione riguarda, infatti, le posizioni dei datori di lavoro operanti in agricoltura per l'omesso pagamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

L'accumularsi del debito è dipeso dalla misura dei contributi da versare, che è stato determinato sulla base del salario convenzionale, poco rispondente alla realtà reddituale delle imprese.

Al riguardo, lo stesso legislatore ha preso atto della insostenibilità degli oneri nel momento in cui ha introdotto un meccanismo particolare per il computo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ed ha individuato la base retributiva in quella stabilita negli accordi provinciali di riallineamento.

Il complesso della normativa consente alle imprese agricole di sottoscrivere dei programmi di «graduato riallineamento» alla retribuzione contenuta nei contratti collettivi e dispone che il calcolo dei contributi avvenga non sulla base del salario medio convenzionale, ma sulla retribuzione corrisposta in applicazione dei contratti di riallineamento.

Come è noto, alcune norme approvate nel corso della passata legislatura hanno offerto la possibilità di adempiere agli obblighi contributivi previo recepimento dell'accordo di riallineamento, anche per i periodi pregressi.

Tale possibilità è stata contestata dall'INPS, secondo cui la disciplina relativa

al riallineamento risponde solo alle finalità di favorire l'emersione del lavoro sommerso, per cui ne ha escluso l'applicazione alle ipotesi in cui il lavoratore sia stato denunciato e non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi.

La cessione dei crediti contributivi alla società per la cartolarizzazione ha impedito, di fatto, di trovare una soluzione che attenuasse l'ammontare degli obblighi o che agisse sui criteri per la sua determinazione.

Di conseguenza una soluzione percorribile può essere rappresentata dall'attivazione della facoltà consentita dall'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, nel contesto della cartolarizzazione, ha lasciato impregiudicato «le attribuzioni dell'INPS quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione».

Tale possibilità è stata attivata dall'articolo 80, comma 56, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha concesso sia alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti da eventi calamitosi sia alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, una sospensione fino al 30 giugno 2003 di tutti i debiti contributivi maturati e scaduti entro il 2002. È il Governo, d'altra parte, ad utilizzare tali strumenti in altre vertenze difficili: per il pagamento delle penali relative alle «quote latte», il Governo ha presentato un disegno di legge che prevede il pagamento solo del 25 per cento del debito pregresso (condono previsto dalla legge finanziaria) e, in subordine, una rateizzazione trentennale. Tali scelte non sono condivisibili perchè allontanano il principio di legalità; tuttavia, sarebbe davvero singolare una «comprensione» del Governo ri-

spetto alle multe sulle «quote latte», addirittura con il condono, nei confronti di produttori agricoli prevalentemente ubicati nelle aree «forti» del Nord, ed un atteggiamento costante sulla rateizzazione dei debiti pregressi relativi alle previdenze agricole finalizzate alla piena regolarizzazione contributiva nel settore agricolo, questione che riguarda prevalentemente le aree meridionali.

Sulla base di tali considerazioni il presente disegno di legge si propone di concedere ai datori di lavoro agricolo ed agli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002, il beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione alla società per la cartolarizzazione.

Si prevede, altresì, che la regolarizzazione della posizione debitoria sia effettuata in venti rate annuali consecutive maggiorate del tasso degli interessi legali, fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, nella misura del tre per cento dal decreto ministeriale 11 dicembre 2001; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001.

L'aspetto più rilevante della presente iniziativa riguarda proprio la misura del tasso degli interessi da corrispondere sulle singole rate. La normativa vigente, infatti, per la determinazione del tasso di differimento nelle ipotesi di regolarizzazione rateale, prende a base il tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti da cui deriverebbe un tasso particolarmente oneroso, pari all'8,75 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonchè agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo.

4. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.